



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 332 Dec A 10 del 6 marzo 2013

.

Oggetto: Attuazione della delibera N. 46/36 del 21.11.2012. Programma di spesa annualità 2012. Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti agli allevatori bovini per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20.

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (Legge finanziaria), e in particolare l'articolo 4 comma 20;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 18/16 del 5 aprile 2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 30/23 del 11.07.2012 che approva il programma di spesa per l'annualità 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N.46/36 del 21.11.2012 che approva l'estensione dell'aiuto alle razze bovine italiane da carne

CONSIDERATO che la succitata Deliberazione dispone che l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale può dettare con proprio decreto le modalità per l'applicazione del programma al fine di dare piena attuazione al programma senza che vengano alterati gli obiettivi e le direttive generali approvate dalla Giunta regionale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

CONSIDERATO che sono ammesse al finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrate nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza e che, in forza della deliberazione della Giunta di cui all'oggetto, gli aiuti per l'acquisto di riproduttori vengono estesi a tutte le razze italiane da carne e pertanto si rende necessario integrare e rendere compatibile tale estensione dell'aiuto con i criteri vigenti di cui al Decreto Assessoriale N.736/Dec.A/23 del 11.04.2011;

CONSIDERATO che le razze bovine italiane specializzate da carne alle quali è esteso l'aiuto sono le seguenti: Marchigiana, Maremmana, Podolica e Romagnola;

RITENUTO che l'leggibilità delle spese debba decorrere dalla medesima data stabilita per le altre razze;

RITENUTO di dover definire i seguenti criteri per il calcolo dei parametri per il calcolo dell'aiuto in maniera omogenea e coerente con l'Allegato 1 al Decreto Assessoriale N.736/Dec.A/23 del 11. 04.2011:

-per le razze bovine internazionali e italiane specializzate da carne definite nella Tabella 1, integrate con le razze italiane alle quali è stato esteso l'aiuto, con riferimento ai prezzi medi nazionali ISMEA per i bovini da riproduzione, validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della Legge 218 del 2 giugno 1888, stabiliti dall'ultima rilevazione ISMEA, coincidente con il periodo di validità del bando.

-per le razze a limitata diffusione con riferimento all'articolazione ed ai valori della Tabella 2 del medesimo Allegato 1 D.A. N.736/Dec.A/23 del 11. 04.2011;

RITENUTO necessario, ai fini della semplificazione amministrativa, che la determinazione degli importi venga effettuato dall'agenzia Regionale ARGEA Sardegna, titolare in forza del disposto della Giunta Regionale, dell'attuazione del programma di spesa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO- PASTORALE

DECRETA

- ART. 1 Le disposizioni contenute nel Decreto 736/dec.A/23 del 11.04.2011 in contrasto con il presente decreto attuativo, con la DGR N. 18/16 del 05.04.2011 e con la DGR N.46/36 del 21.11.2012 ,sono abrogati.
- ART. 2 Il aiuto è esteso alle razze Marchigiana, Maremmana, Podolica e Romagnola;
- ART. 3 L'leggibilità delle spese decorre dalla medesima data stabilita per le razze di cui al D.A. n. 736/Dec/A/23 del 11.04.2011;
- ART. 4 ai fini della semplificazione amministrativa, la determinazione degli importi è stabilita effettuato dall'qAgenzia Regionale ARGEA Sardegna, titolare in forza del disposto delle Giunta Regionale, dell'attuazione del programma di spesa, secondo i seguenti parametri per il calcolo dell'qaiuto:
- per le razze bovine internazionali e italiane specializzate da carne definite nella Tabella 1 dell'qAllegato 1 al Decreto Assessoriale N.736/Dec.A/23 del 11. 04.2011, integrate con le razze italiane alle quali è stato esteso l'qaiuto, con riferimento ai prezzi medi nazionali ISMEA per i bovini da riproduzione, validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della Legge 218 del 2 giugno 1888, stabiliti dall'ultima rilevazione ISMEA, coincidente con il periodo di validità del bando.
 - per le razze a limitata diffusione con riferimento all'qarticolazione ed ai valori della Tabella 2 del medesimo Allegato 1 D.A. N.736/Dec.A/23 del 11. 04.2011;
- ART. 5 Sono fatti salvi criteri e disposizioni vigenti non in contrasto con il presente Decreto
- ART. 6 Il presente decreto è trasmesso per la sua attuazione all'qArgea Sardegna e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente su Internet nel sito ufficiale della Regione all'qindirizzo www.regione.sardegna.it.

L'Assessore
Oscar Cherchi